

Contenzioso. La Cassazione prende in esame il caso di mancata tassazione

Per il demansionamento indennità senza prelievo

Il principio

■ **Corte di cassazione,
sentenza 6754/2010**

... In tema di imposte sui redditi, in base al dettato del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 6, comma 2 le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile, ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione dei redditi (Cassazione 28887/2008, 11682/2007, 91111/2002) ... per esempio, non sono assoggettabili al tributo l'indennità corrisposta dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno per la reintegrazione delle energie psicofisiche spese dal lavoratore oltre l'orario massimo di lavoro da lui esigibile. La Ctr ... ha affermato che la clausola sarebbe stata inserita per assecondare il lavoratore ma non ha fornito una spiegazione adeguata delle ragioni in base alle quali si sarebbe trattato, in ogni caso, della reintegrazione di un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi.

Da verificare l'esistenza di un reale intento elusivo

**Francesco Falcone
Antonio Iorio**

È compito del giudice di merito stabilire la qualificazione giuridica di un rapporto regolato tra le parti in un accordo o in un contratto e, quindi, individuare la disciplina fiscale da applicare. Ne consegue che non si può definire, a priori, elusiva

una clausola inserita in un verbale di conciliazione stipulato tra azienda e lavoratore che stabilisce l'erogazione di una somma risarcitoria a favore del dipendente solo perché, in questo modo si evita la tassazione. È necessario, infatti, un approfondimento del rapporto per verificarne la disciplina fiscale. A chiarirlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 6754 depositata il 19 marzo 2010.

Nel caso esaminato dai giudici un contribuente aveva proposto ricorso avverso il silenzio-rigetto formatosi in ordine alla domanda di rimborso di una somma versata a titolo di ritenuta sull'importo corrispostogli dalla propria azienda, in virtù di conciliazione della controversia da lui intrapresa, in qualità di dirigente, per un demansionamento. L'importo era stato corrisposto a titolo di risarcimento danni. La Ctp prima, e la Ctr dopo, rigettavano i ricorsi in quanto ritenevano che la clausola con la quale la società si impegnava a «corrispondere al lavoratore la somma di quasi 400 milioni delle vecchie lire a titolo di risarcimento danni», all'esclusivo fine di risarcirgli il demansionamento, avrebbe avuto finalità elusive. Questa valutazione traeva origine dalla circostanza che in un atto del processo emergeva una dichiarazione circa l'asserita impossibilità per l'azienda di assegnare al dipendente, al momento del recesso, mansioni equivalenti a quelle originarie. Ne discendeva che le somme corrisposte attecchivano a indennità conseguite a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di reddito, e, pertanto, dovevano essere tassate.

I giudici di legittimità, investiti del caso, hanno innanzitutto ribadito, in via generale, l'imposizione delle somme percepite a titolo risarcitorio se esse hanno la funzione di reintegrare un danno derivante dalla mancata per-

cezione di redditi. Tuttavia, secondo la Corte, non si poteva sostenere aprioristicamente che la clausola relativa al ristoro del danno da demansionamento era stata inserita soltanto per agevolare il lavoratore, senza spiegare le ragioni della tassazione delle somme. In sostanza che a prescindere dal nomen iuris che le parti hanno utilizzato, il giudice - per potere affermare l'elusività di un comportamento - deve approfondire e ricostruire la comune volontà dei contraenti. Non è dunque rilevante quanto il lavoratore ha sostenuto in un atto del processo del lavoro, posto che una dichiarazione non può avere alcun effetto retroattivo e non può, quindi, spiegare quanto è stato consacrato in un verbale di conciliazione. L'atto deve essere, invece, interpretato secondo le regole previste dall'articolo 1362 del Codice civile. La Corte ha, dunque, cassato con rinvio la sentenza di appello, assegnando al giudice di merito il compito di ricostruire la comune volontà delle parti al fine di stabilire se le somme debbano o meno essere tassate.